

Pubblicato il 15/11/2024

N. 00910/2024REG.PROV.COLL.

N. 01113/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2024, proposto dalla dott.ssa -
OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, la Sottocommissione
di Esami per l'Abilitazione alla Professione di Avvocato presso la Corte di Appello
di Torino – Anno 2023, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e la
Sottocommissione di Esami per l'Abilitazione alla Professione di Avvocato presso
la Corte di Appello di Catania – Anno 2023, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso
i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), n. 2529/2024, resa tra le parti, pubblicata il 12 luglio 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1060/2024;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Sottocommissione di Esami per l'Abilitazione alla Professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Torino – Anno 2023 e della Sottocommissione di Esami per l'Abilitazione alla Professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Catania – Anno 2023;

Visti tutti gli atti della causa;

OMISSIS

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in appello notificato il 26 settembre 2024 e depositato il giorno successivo, contenente altresì domanda cautelare, la dott. -OMISSIS- – partecipante alla sessione di esami per l'abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2023, indetta con decreto del Ministro della Giustizia del 2 agosto 2023 – ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2529 del 2024, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., di rigetto del ricorso proposto per l'annullamento: a) della delibera di cui al “*Verbale di adunanza n. 15*” del 7 febbraio 2024, consegnato alla ricorrente il 30 maggio 2024, con il quale la Sottocommissione per l'esame di avvocato, costituita presso la Corte d'Appello di Torino, aveva disposto l'annullamento dell'elaborato redatto dalla ricorrente, in sede di svolgimento della prova scritta per l'abilitazione alla professione di avvocato

presso la Corte d'Appello di Catania; *b*) dell'avviso di annullamento dell'elaborato, pubblicato il 5 aprile 2024; *c*) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nella parte in cui la ricorrente non era stata ammessa a sostenere la suddetta prova.

2. L'annullamento dell'elaborato scritto consegnato dalla ricorrente è così motivato:

«La Commissione, aperta la busta, rileva che sul primo foglio sul quale la candidata ha trascritto la traccia del tema, ha indicato il proprio nome e cognome [...] facendosi pertanto riconoscere, e in ogni caso lasciando un segno di riconoscimento».

3. La ricorrente in primo grado ha lamentato – quale unico motivo di ricorso – eccesso di potere per palese iniquità e manifesta illogicità, violazione dei principi di buona fede e di collaborazione tra cittadini e P.A. (articoli 2 e 97 della Costituzione; articolo 2, comma 1-*bis*, della legge n. 241/1990), difetto di motivazione, violazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del c.d. *favor participationis*, violazione del principio meritocratico (articoli 3, 51 e 97 della Costituzione), deducendo che il proprio nome e cognome era stato apposto sulla c.d. “*brutta copia*”, consegnata unitamente alla c.d. “*bella copia*”, e che in realtà non aveva inteso *«consegnare la brutta copia e, quindi, sulla stessa aveva apposto il proprio nome e cognome per distinguerla dalla bella copia (che sapeva dover rimanere anonima). Senonché, a ridosso della consegna, i Commissari presenti consigliavano di inserire nel plico anche la brutta copia per consentire un eventuale confronti nei casi di non intelleggibilità o incompletezza della stesura in bella; cosicché, l'odierna ricorrente seguiva il consiglio dei Commissari ma, nella foga del momento, dimenticava di aver apposto nome e cognome in brutta»* (pag. 3 del ricorso di primo grado); proseguiva la ricorrente deducendo che *«il carattere macroscopico e lampante dei segni di riconoscimento apposti (il nome e il cognome riportati in bella mostra)»* avrebbe reso *«palese la buona fede della candidata e la natura di mera svista di quanto occorso»*; affermava la ricorrente che l'annullamento dell'elaborato scritto – disposto dalla Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Torino - non sarebbe stato una misura proporzionale e necessaria, potendosi comunque procedere alla ricorrezione del compito previa

eliminazione dei segni di riconoscimento, in ossequio al principio meritocratico ed ai principi di leale collaborazione, di conservazione degli atti giuridici e di *favor participationis*, anche in un'ottica di tutela del diritto al lavoro ed all'esercizio della professione.

4. A seguito del rigetto del ricorso, l'odierna appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, criticandone l'impianto motivazionale e riproponendo le doglianze articolate in prime cure.

5. Nel presente giudizio si sono costituiti il Ministero della Giustizia e le Sottocommissioni di Esami per l'Abilitazione alla Professione di Avvocato presso le Corti di Appello di Torino e di Catania – Anno 2023, chiedendo il rigetto del gravame.

6. Alla camera di consiglio del 30 ottobre 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ed ha trattenuto la causa in decisione.

7. L'appello è infondato.

7.1. Infatti:

a) l'art. 22, comma 1, del regio decreto n. 34/1937 – richiamato dall'art. 2, comma 9, del D.M. del 2 agosto 2023 – vieta al candidato di apporre sul tema svolto la “sottoscrizione” o “altro segno di riconoscimento”;

b) come affermato dalla Sezione, il principio dell'anonimato delle prove scritte nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione non può essere inteso in senso tassativo e assoluto, essendo necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (da ultimo C.g.a.r.s., sez. giur., n. 340 del 2023, che richiama *ex multis* Cons. Stato, sez. V, n. 1740 del 2012);

c) si deve precisare che la nozione di “*intenzionalità*” – ai fini che qui interessano – non è ristretta ai soli casi di dolo, ma comprende anche la condotta gravemente colposa del candidato, il quale renda riconoscibile il proprio elaborato scritto ponendo in essere una condotta contraria alle basilari regole di diligenza e di autoresponsabilità, come appunto avvenuto nel caso di specie;

d) anche qualora l'appellante non avesse la specifica intenzione di rendere riconoscibile il proprio elaborato, la candidata ha comunque volontariamente inserito la c.d. “*brutta copia*” (contenente il proprio nome e cognome) nel plico insieme alla c.d. “*bella copia*”, omettendo quindi di esercitare la minima diligenza richiesta a tutti coloro che prendano parte a concorsi o ad esami di abilitazione;

e) l'apposizione del proprio nome e cognome è per definizione idonea ad identificare con certezza l'identità del candidato.

8. In definitiva l'appello deve essere respinto.

9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1113/2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre s.g. e accessori di legge se dovuti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.